



AUTORITÀ PER LE
GARANZIE NELLE
COMUNICAZIONI

Direzione servizi digitali

DETERMINA N. 145/23/DDA

**ARCHIVIAZIONE DELL'ISTANZA DDA/5055 AI SENSI DELL'ART. 7,
COMMA 3-BIS, DEL REGOLAMENTO ALLEGATO ALLA
DELIBERA N. 680/13/CONS e S.M.I.**

(PROC. N. 1907/DDA/LS)

IL DIRETTORE

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante *“Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”*;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, recante *“Attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche”*;

VISTA la legge 22 aprile 1941, n. 633, recante *“Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio”*;

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante *“Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico”*;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante *“Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità”* come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 434/22/CONS del 14 dicembre 2022;

VISTA la delibera n. 680/13/CONS, del 12 dicembre 2013, recante *“Regolamento in materia di tutela del diritto d’autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70”*, come modificato, da ultimo, dalla delibera n. 233/21/CONS, del 22 luglio 2021, di seguito denominato anche *Regolamento*;

VISTA l’istanza DDA/5055, acquisita in data 3 aprile 2023 (prot. n. DDA/0001390), con la quale è stata segnalata dalla DcP (Digital Content Protection S.r.l.), giusta delega della Nintendo Co. Ltd., titolare dei diritti di sfruttamento sulle opere oggetto di istanza, la presenza di una significativa quantità di opere di carattere

videoludico, sul sito *internet* <https://t.me/nsscene>, diffuse attraverso il canale Telegram “*Nintendo Switch Pirata*”, in presunta violazione della legge 22 aprile 1941, n. 633;

Il soggetto istante ha dichiarato inoltre che “*“Nintendo Switch Pirata” è un canale Telegram tramite il quale sono promosse e comunicate al pubblico copie non autorizzate di videogiochi i cui diritti d’autore sono di proprietà o comproprietà di Nintendo. In particolare, numerosi post del canale consentono di scaricare e installare sulle console di Nintendo tali copie non autorizzate di videogiochi o includono link che reindirizzano gli utenti a siti di terzi da cui poter scaricare e installare le suddette copie non autorizzate di videogiochi. Inoltre, altri post del canale Telegram permettono di scaricare software finalizzati ad eludere le misure di protezione installate sulle console Nintendo, o includono link che reindirizzano gli utenti a siti di terzi da cui scaricare i sopra citati software. Ulteriori post includono link che reindirizzano gli utenti a siti di terzi ove sono disponibili guide che spiegano come modificare le console di Nintendo al fine di eludere tali misure di protezione. L’elusione di tali misure non ha altro scopo se non quello di consentire l’uso di copie non autorizzate di videogiochi. Gli amministratori del canale Telegram “Nintendo Switch Pirata” non stanno adottando alcuna misura per impedire la pubblicazione dei sopra citati contenuti.”*”;

RILEVATO che dalle verifiche condotte sul sito oggetto dell’istanza e della relativa documentazione allegata risultavano effettivamente accessibili le opere oggetto di istanza ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lett. p), del *Regolamento*, diffuse in presunta violazione degli artt. 1, 12, 13 e 16 e 102-*quater* della citata legge n. 633/41;

RILEVATO che, dalle prime verifiche effettuate, l’istanza non risultava irricevibile, improcedibile, inammissibile né manifestamente infondata;

VISTA la comunicazione di avvio del procedimento n. **1907/DDA/LS**, relativa all’istanza DDA/5055, della Direzione servizi digitali del 6 aprile 2023, prot. n. DDA/0001517 inviata, ai sensi dell’art. 7, comma 1, al gestore del sito *internet*, ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. g), del *Regolamento*, alla società Telegram Messenger Inc. in qualità di fornitore di servizi di *hosting*, e di fornitore di servizi della società dell’informazione che utilizza, anche indirettamente, risorse nazionali di numerazione, ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. f), del *Regolamento*;

VISTA la comunicazione ricevuta in data 7 aprile 2023 prot. n. DDA/0001520, con la quale la società Telegram Messenger Inc. comunicava l’avvenuto adeguamento spontaneo a quanto rilevato nella comunicazione di avvio del procedimento;

RILEVATO che, dai riscontri effettuati dalla Direzione servizi digitali, le opere oggetto di istanza non risultano essere più disponibili alla summenzionata pagina *internet*;

CONSIDERATO, pertanto, l’avvenuto adeguamento spontaneo ai sensi dell’art. 7, comma 2, del *Regolamento*;



VISTO l'art. 7, comma 3-*bis* del *Regolamento*, il quale prevede che, nei casi di adeguamento spontaneo, la Direzione servizi digitali dispone l'archiviazione del procedimento in via amministrativa, dandone notizia al soggetto istante e ai destinatari della comunicazione di avvio del procedimento;

DISPONE

l'archiviazione dell'istanza n. DDA/5055 ai sensi dell'art. 7, comma 3-*bis*, del *Regolamento*, per adeguamento spontaneo.

IL DIRETTORE
Benedetta Alessia Liberatore